



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 18 febbraio 2021*

*composta dai magistrati:*

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) ed in particolare l'art. 148-bis, comma 3, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, in particolare l'art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo) deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre

2004, nonché con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente 15/2021, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

### **FATTO E DIRITTO**

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo", sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Sezione delle Autonomie della medesima Corte.

L'art. 148-bis del D. lgs. n. 267/2000 (inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), esplicita le finalità del controllo *de quo* ("verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.") e ne definisce l'ambito ("Ai fini della verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"); il predetto articolo stabilisce, inoltre, gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura

di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tale sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi e in funzione dell'adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Nogarole Rocca (VR) ed in particolare:

- I questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018;
- Le relazioni dell'Organo di revisione, relative al predetto bilancio di previsione ed ai citati rendiconti, di cui all'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005;
- Le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- Gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Dalla disamina della documentazione citata emerge la situazione di seguito descritta.

### **1. Mancata approvazione del rendiconto 2017 nei termini di legge**

Il Comune di Nogarole Rocca ha approvato il rendiconto 2017 in data 30 maggio 2018, oltre il termine stabilito dall'art. 227, comma 2, del TUEL, il quale prevede che il rendiconto della gestione debba essere deliberato dall'Organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Al riguardo, è stato chiesto all'Ente di indicare se siano state poste in essere assunzioni, in violazione dell'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del D. L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito nella legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché se siano stati osservati i divieti e le prescrizioni previste nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di approvazione del rendiconto. In proposito, il Comune ha dichiarato quanto segue: *“L'Ente ha approvato il Rendiconto della Gestione 2017 con deliberazione consiliare n. 20 in data 30 maggio 2018, oltre i termini fissati dall'art. 227 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) nel 30 aprile dell'anno successivo. Il ritardo è dovuto ai numerosi gravosi adempimenti legati all'applicazione delle norme attinenti la contabilità armonizzata, di cui al Decreto Legislativo 118/2011, soprattutto in riferimento all'obbligo di adozione*

della contabilità economico patrimoniale. Tali difficoltà erano state palesate in quanto di comune interesse da ANCI nella Commissione ARCONET del 14 marzo 2018, commissione che ha sciolto la riserva solo nella riunione del 12 aprile 2018 con la pubblicazione della Faq 30. Oltre a queste note difficoltà che hanno appesantito le attività degli uffici rallentando l'operatività, la scarsa dotazione di personale dei piccoli Comuni, non hanno permesso il rispetto dei termini.

*In merito alle prescrizioni dettate dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, si assicura che nel periodo compreso fra il 30 aprile ed il 30 maggio 2018 non sono state poste in essere assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Nel corso dell'esercizio 2018 si è dato corso a due nuove assunzioni, con sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con decorrenza 26 marzo 2018 e 15 novembre 2018. Si assicura inoltre che nelle more di approvazione del Rendiconto non sono stati affidati i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, e contratti di servizio con soggetti privati configurabili come elusivi del divieto di assunzione in parola”.*

Il Collegio, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Ente, raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore.

## **2. Domande preliminari questionario 2017**

Si rileva che, nel rendiconto 2017, le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) non sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento.

A seguito di istruttoria, l'Ente ha fornito i seguenti chiarimenti: *“In merito alla domanda preliminare n. 8 del questionario al consuntivo 2017, si conferma che una quota delle entrate in c/capitale da proventi di permessi a costruire non è stata destinata ad investimenti. Infatti l'Ente dando applicazione al comma 737 della legge 28 dicembre 205, n. 208 (Legge di stabilità 2016) in base alla quale i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni «possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche», ha utilizzato nell'anno 2017 proventi dalla concessioni edilizie a copertura delle spese correnti fino alla concorrenza di € 30.000,00. Con i fondi sono state finanziate le seguenti spese:*

<b>cap.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Codifica</b>	<b>Stanziamiento</b>
475	Prestazioni per servizio vari finalizzati alla manutenzione del patrimonio	01.05-1.03.02.09.000	€ 17.100,00
1743	Manutenzione dei cigli stradali	10.05-1.03.02.07.008	€ 10.300,00
1904	Manutenzione del parco della Rocca	09.02-1.03.02.99.999	€ 10.400,00

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione comunale.

## **3. Rispetto dei vincoli di destinazione nel risultato di amministrazione 2017**

Con riferimento al rispetto dei vincoli di destinazione, è emerso che, nel rendiconto 2017, l'ammontare complessivo delle somme vincolate ed accantonate per spese di

investimento è pari ad € 168.871,31.

Tuttavia, dalle risultanze dei rendiconti 2016 e 2017, emerge una potenziale perdita di vincoli/destinazioni per l'esercizio 2017.

In sede istruttoria, l'Ente ha dichiarato che: *“Con riferimento al risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 si confermano i dati contenuti nella tabella 1 – Sezione I del Questionario consuntivo 2017, ed in particolare, si conferma in € 168.871,31 la parte destinata agli investimenti. La gestione delle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non impegnate ha generato nella gestione 2017 un risultato (di parte capitale) pari ad euro 219.123,32. Una quota pari al 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione di patrimonio immobiliare disponibile accertate nell'esercizio, pari ad euro 50.252,00, è stata iscritta nella parte accantonata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 56bis, comma 11, del D.L. 69/2013 in quanto destinata prioritariamente all'estinzione anticipata di mutui. Di seguito riportiamo prospetto esplicativo delle risultanze:*

DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 destinato ad investimenti	70.531,10	(+)
Risultato di amministrazione destinato applicato nel corso della gestione 2017	70.531,10	(-)
<b>Risultato di amministrazione esercizi precedenti non utilizzato</b>	-	
<b>GESTIONE ESERCIZIO 2017</b>		
accertamenti di parte capitale (titolo IV)	668.688,33	(+)
accertamenti di parte capitale (titolo VI - accensione mutui)	-	(+)
oneri di urbanizzazione utilizzati per spese correnti	30.000,00	(-)
<b>totale accertamenti in conto capitale</b>	<b>638.688,33</b>	
FPV entrata conto capitale all'1/1/2018	2.715,98	(+)
trasferimenti in conto capitale (finanziati con entrate correnti)	-	(+)
avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	87.700,00	(+)
<b>totale entrate in c/capitale</b>	<b>729.104,31</b>	
impegni in conto capitale	182.320,74	
FPV spesa c/capitale al 31/12/2018	327.660,25	
<b>totale spese in c/capitale</b>	<b>509.980,99</b>	
<b>saldo della gestione di parte capitale</b>	<b>219.123,32</b>	<b>(+)</b>
Risultato di amministrazione di parte capitale accantonato (art. 56bis c. 11 D.L. 69/2013)	50.252,01	(-)
<b>Risultato di amministrazione destinato agli investimenti</b>	<b>168.871,31</b>	

La Sezione prende atto della ricostruzione formulata dall'Ente (in particolare nella tabella), dalla quale emerge che una quota di risorse, pari ad € 50.252,01 (risorse accertate nell'esercizio e derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile, con una leggera discrasia rispetto a quanto dichiarato), è stata iscritta nella parte accantonata del risultato di amministrazione (ex art. 56 bis, comma 11, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98), in quanto destinata all'estinzione anticipata di mutui.

#### 4. Mancanza di vincoli a valere sul risultato di amministrazione

Sulla base dei controlli effettuati sui questionari concernenti i rendiconti 2017 e 2018, si è riscontrata, in relazione alle componenti che concorrono a determinare il risultato di

amministrazione, l'assenza di quote vincolate.

Si richiamano pertanto le disposizioni contenute nell'art. 187, co. 3 ter, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo il quale *“costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

*a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*

*b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*

*c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;*

*d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione...”.*

Si invitano pertanto l'Organo di revisione e il Responsabile del servizio finanziario ad una puntuale verifica delle condizioni sopra richiamate, provvedendo all'eventuale corretta valorizzazione dei predetti vincoli.

## **5. Analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione -andamento della riscossione in conto residui**

Si osserva che la voce relativa alle “Entrate per recupero evasione”, in entrambi gli esercizi, registra incassi pari alle somme accertate. In sede istruttoria è stato chiesto di chiarire con quale criterio siano state accertate tali entrate e l'Ente ha relazionato come segue:

*“Rendiconto della Gestione 2017:*

<i>descrizione</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Riscossione c/competenza</i>	<i>Accertamenti c/competenza</i>	<i>Maggiori/minori entrate</i>
<i>IMU da attività di verifica e controllo</i>	<i>280.000,00</i>	<i>362.050,38</i>	<i>362.050,38</i>	<i>+82.050,38</i>
<i>I.C.I. da attività di verifica e controllo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>
<i>TASI da attività di verifica e controllo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>33.305,00</i>	<i>33.305,00</i>	<i>+32.305,00</i>

*Rendiconto della Gestione 2018:*

<i>descrizione</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Riscossione c/competenza</i>	<i>Accertamenti c/competenza</i>	<i>Maggiori/minori entrate</i>
<i>IMU da attività di verifica e controllo</i>	<i>473.924,00</i>	<i>578.939,55</i>	<i>578.939,55</i>	<i>+105.015,55</i>
<i>I.C.I. da attività di verifica e controllo</i>	<i>50.000,00</i>	<i>72.988,45</i>	<i>72.988,45</i>	<i>+22.988,45</i>
<i>TASI da attività di verifica e controllo</i>	<i>35.000,00</i>	<i>61.355,36</i>	<i>61.355,36</i>	<i>+26.355,36</i>

*Rispetto al totale delle entrate da Imposte e tasse iscritte nel Bilancio dell'ente alla Tipologia 101, le entrate per recupero evasione oggetto di analisi rappresentano negli esercizi 2017 e 2018 rispettivamente il 21,41% ed il 31,70% delle entrate accertate. Tale dato per un Ente di piccole dimensioni qual è il Comune di Nogarole Rocca evidenzia il forte impegno degli uffici per il recupero dell'evasione tributaria. Si rileva che l'accertamento contabile per cassa, in deroga ai principi contabili, è motivato dal carattere non ripetitivo di tali entrate correnti e pertanto ai fini prudenziali, tenuto conto della forte incidenza sul totale delle entrate correnti è stata effettuata la contabilizzazione*

*per cassa”.*

Al riguardo, si richiama l’all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede (al punto 3.3) che *“sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..”*; allo stesso modo l’esempio n. 4 contenuto nel medesimo All. 4/2- Appendice tecnica- prevede che *“nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.). Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione”*.

Il Collegio, pertanto, raccomanda il puntuale rispetto della disciplina sopra richiamata, evidenziando che l’accertamento integrale delle entrate, pur con le eccezioni previste dal D. Lgs. n. 118/2011, accompagnato dalla contestuale previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità, costituisce uno degli aspetti principali della disciplina concernente l’armonizzazione contabile.

Per quanto riguarda la movimentazione delle somme rimaste a residuo, si rileva quanto segue:

- per l’esercizio 2017 (TARSU/TIA/TARI) i residui attivi al 01.01.2017 sono pari ad euro 72.889,03, mentre i residui riscossi risultano pari ad euro 8.725,85 (11,97% di riscossione);
- nell’esercizio 2018 (TARSU/TIA/TARI/TARES) i residui attivi al 01.01.2018 sono pari ad euro 64.163,18 ed i residui riscossi risultano pari ad euro 24.368,88 (37,98% di riscossione).

I chiarimenti forniti dall’Ente, a seguito di richiesta istruttoria, sono i seguenti: *“Per quanto concerne la movimentazione delle somme rimaste a residuo negli esercizi 2017 e 2018, le stesse si riferiscono a partite non ancora rimosse relative a TARSU anni 2013 e precedenti e TARI anni 2014 e 2015. I residui riscossi riguardano riversamenti di somme incassate dagli agenti di riscossione relativamente agli anni 2015 e precedenti. L’Ente, in sede di Rendiconto delle Gestioni 2017 e 2018, ha determinato un accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità, con riferimento ai residui attivi in argomento, nelle seguenti misure:*

*Rendiconto della Gestione 2017:*

<i>descrizione</i>	<i>Residui attivi da riportare</i>	<i>Accantonamento F.C.D.E.</i>
<i>Tarsu/Tia/TARI</i>	<i>64.163,38</i>	<i>9.130,42</i>

*Rendiconto della Gestione 2018*

<i>descrizione</i>	<i>Residui attivi da riportare</i>	<i>Accantonamento F.C.D.E.</i>
--------------------	------------------------------------	--------------------------------

Tarsu/Tia/TARI	53.216,58	53.216,58
----------------	-----------	-----------

*Si segnala che l'attività di riscossione delle suddette entrate non è in gestione diretta del Comune, in quanto affidata a soggetti esterni, come di seguito illustrato:*

*L'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che comprende la tassa sui rifiuti (TARI), la cui riscossione è stata affidata, così come previsto dal comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a "ESA- Com" S.p.A., società partecipata dal Comune ed affidataria "in house" del servizio integrato dei rifiuti.*

*Inoltre a norma del comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, che stabiliva che: "a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie", questo Ente ha affidato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/06/2017 la riscossione coattiva delle entrate, sia tributarie che patrimoniali, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione".*

La Sezione prende atto delle informazioni rese in merito all'attività di recupero e all'accantonamento effettuato nel FCDE, rilevando, tuttavia, come le riscossioni di tali somme, negli esercizi 2017 e 2018, risultino particolarmente basse (11,97% e 37,98%).

Raccomanda, pertanto, un attento controllo sull'efficacia dell'attività posta in essere, anche dai soggetti esterni, allo scopo di ottenere la riscossione dei crediti vantati.

Il Collegio rileva, inoltre, una leggera discrasia tra l'importo indicato per Tarsu/Tia/Tari nella risposta istruttoria, con riferimento ai residui attivi da riportare dal rendiconto 2017 e quello indicato per i residui attivi nel questionario sul rendiconto 2018.

## **6. Mancanza di cassa vincolata al termine degli esercizi 2017 e 2018**

Negli esercizi in esame, l'Ente non presenta alcuna giacenza vincolata. In merito ai motivi della mancata determinazione di detta giacenza al 31.12.2017 ed al 31.12.2018, lo stesso ha così chiarito: *"Si conferma che l'Ente nel 2017 e nel 2018 non presentava alcuna giacenza vincolata, come risulta dalla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1 dell'8 gennaio 2015, comunicata al Tesoriere Comunale, ai sensi del punto 10.6 del principio applicato della contabilità finanziaria. Si conferma, inoltre, che nel corso degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 non ci sono state movimentazioni riconducibili a tale istituto per cui il saldo al 31/12/2018 deve intendersi confermato a zero"*.

Preso atto di quanto rappresentato, il Collegio ritiene opportuno raccomandare il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione (in particolare, l'art 180, comma 3, lettera d), del TUEL - in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti - nonché le linee di indirizzo, in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, di cui alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 31/2015/INPR).

## 7. Debiti fuori bilancio

Nell'esercizio 2017, come si rileva a pagina 15 della relazione dell'Organo di revisione, il Comune di Nogarole Rocca ha provveduto al riconoscimento ed al finanziamento di debiti fuori bilancio per € 7.328,94, relativi a sentenze esecutive, ex art. 194, lett. a) del TUEL.

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura presso la Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

La Sezione osserva che la presenza di debiti fuori bilancio è sintomo di una patologia da evitare. In particolare, i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive dimostrano lo svolgimento di attività gestionali in violazione delle disposizioni normative sottostanti o caratterizzate da inadempienze degli obblighi contrattuali.

## 8. Parametro di deficitarietà n. 7

Nell'esercizio 2017 risulta violato il parametro di deficitarietà n. 7, con un risultato del 163,03%, oltre la soglia legale stabilita (*Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dal 1° gennaio 2012*).

In sede istruttoria, in riscontro alla richiesta di conoscere le misure correttive adottate al fine di garantire, per gli esercizi futuri, il rispetto del parametro sopra citato, l'Ente ha dichiarato quanto segue: *“In merito allo stock complessivo del debito, nel rappresentare che la “criticità” è conseguente a scelte effettuate in passato dato che l'ultimo mutuo assunto dal Comune risale all'anno 2010, si assicura che la stessa è a perfetta conoscenza dell'Amministrazione in carica che nel corso del suo mandato, nell'intento di proseguire nella riduzione dello stock (passato dal 175,20% dell'anno 2010 al 158,66% dell'anno 2014 e al 109,97% dell'anno 2019), non ha programmato il ricorso a qualsivoglia forma di indebitamento:*

Descrizione	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Titolo I	1.970.007,78	2.600.630,30	1.789.055,26	1.924.647,23	2.441.156,41	2.529.019,29
Titolo II	614.582,88	84.591,40	150.158,40	142.044,00	115.552,56	156.383,19
Titolo III	245.682,96	383.318,38	285.277,23	248.069,69	269.346,18	277.935,28
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>2.830.273,62</b>	<b>3.068.540,08</b>	<b>2.224.490,89</b>	<b>2.314.760,92</b>	<b>2.826.055,15</b>	<b>2.963.337,76</b>
Residuo debito al 31/12	4.490.404,40	4.259.676,11	4.017.834,57	3.773.714,47	3.517.985,28	3.258.820,92
<b>Incidenza %</b>	<b>158,66</b>	<b>138,82</b>	<b>180,62</b>	<b>163,03</b>	<b>124,48</b>	<b>109,97</b>

La Sezione prende positivamente atto del fatto che le misure adottate dall'Amministrazione comunale, al fine del contenimento dello stock del debito, hanno permesso negli esercizi successivi il rispetto del limite imposto dal parametro di

deficitarietà n. 7 del D.M. 18 febbraio 2013.

## **9. Organismi Partecipati**

Si osserva che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le proprie società partecipate.

*Al riguardo, l'Ente ha segnalato che: “pur in mancanza di connessioni tecnologiche stabili e dotazioni strumentali adeguate per verifiche e controlli sulle attività delle società partecipate, sono regolari le ordinarie comunicazioni societarie e le relazioni delle attività degli organi di revisione preposti. Le informazioni societarie sono rese disponibili prontamente, anche per il tramite di accessi riservati ai soci creati all'interno dei siti internet istituzionali delle società medesime”.*

La Sezione osserva che l'art. 147-quater del TUEL prevede l'obbligo di istituire un idoneo sistema informativo (che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate), solo per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Il Comune di Nogarole Rocca, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non rientra dunque nell'ambito di applicazione della norma.

La Sezione, tuttavia, ritiene opportuno evidenziare che ciò non esime l'Ente dagli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate. Pertanto, nel prendere atto delle azioni intraprese al riguardo, si raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionale al mantenimento degli equilibri gestionali.

Per quanto riguarda gli ulteriori profili assoggettati al controllo finanziario, la Sezione, sulla base dei dati inseriti nel Portale “Patrimonio PA” del MEF - Dipartimento del Tesoro, con riferimento al 2018, evidenzia la situazione relativa alla Società “CISI S.r.l.” in liquidazione, partecipata allo 0,54% dal Comune di Nogarole Rocca.

*A seguito della richiesta dei necessari aggiornamenti, in merito alla procedura di liquidazione della citata Società, è stato comunicato quanto segue: “In merito alla partecipata CISI Srl in liquidazione - in concordato preventivo - nel premettere che, ad oggi, nessun onere è scaturito a carico del bilancio comunale (come dichiarato nella banca dati Patrimonio della P.A. a valore di mercato), si rende noto che con nota datata 7 gennaio 2020 il dott. Marco Ghelli, liquidatore della società, ha comunicato l'avvenuta cancellazione al Registro delle Imprese della società CISI S.r.l. in liquidazione. La società, in liquidazione volontaria dell'anno 2010, nel mese di agosto 2019 ha depositato il bilancio finale di liquidazione. Essendo decorso il termine ex art. 2493 c.c. (90 giorni) senza che siano stati proposti reclami, è stata depositata l'istanza per la cancellazione della società che è stata evasa in data 31/12/2019 dal Registro delle Imprese. A partire da tale data, la società non è più esistente. Il Comune di Nogarole Rocca aveva a suo tempo espresso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28 settembre 2017, avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute. Determinazioni conseguenti”, la volontà di recedere dalla compagine societaria appena completate le operazioni necessarie, volontà confermata successivamente ad ogni scadenza di revisione ordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016, citato”.*

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione comunale.

## **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati il questionario sul rendiconto per l'esercizio 2017, sul bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Nogarole Rocca (VR):

- rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2017, in violazione del termine perentorio del 30 aprile, previsto all'art. 227, comma 2, del TUEL e raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore;
- raccomanda un attento controllo sull'efficacia dell'attività posta in essere (anche dai soggetti esterni) in ordine alla riscossione dei crediti vantati;
- rileva che nell'esercizio 2017 l'Ente ha proceduto al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori bilancio (ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), per l'importo totale di € 7.328,94, raccomandando di evitare il ricorso a tale tipo di debiti;
- rileva, nell'esercizio 2017 l'avvenuto sfioramento del parametro di deficitarietà ministeriale n. 7, con riferimento allo stock del debito, richiamando l'Ente al rispetto del predetto parametro;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

## **DISPONE**

che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Nogarole Rocca (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 22 aprile 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini